

Allegato 1) al Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità: "whistleblowing"

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e della Legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"¹.

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro della Provincia di Genova
pec_ordine.genova@consulentidellavoropec.it

Dati di chi presenta la segnalazione (FACOLTATIVI ²):

Cognome e nome

Nato/a a il

Indirizzo: Via/Piazza Città

Cittadino/utente Collaboratore/dipendente

Legale rappresentante di (indicare ente e sede legale)

.....

Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contattato:

Numero telefonico e-mail

per posta all'indirizzo indicato sopra

Descrizione del fatto
Data/periodo e luogo in cui si è verificato il fatto

¹ La Legge 179/2017 tutela i cosiddetti "whistleblower", prevedendo fra l'altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. Sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente motivati da ragioni estranee alla segnalazione.

² L'art. 1 della Legge 179/2017 precisa che l'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i limiti previsti per il procedimento penale dall'art. 329 c.p.p. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La tutela tipica dell'istituto del *whistleblowing* verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

Autore/i del fatto

(indicare, se conosciuti, i dati anagrafici e, in caso contrario, qualifica e servizio presso cui svolge/ svolgono l'attività, ed ogni altro elemento idoneo all'identificazione)

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo

Eventuali atti o documenti o altri elementi che possono comprovare la fondatezza di quanto segnalato

RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Ai sensi della Legge 179/2017, nessuna tutela sarà prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018
– Incaricato del trattamento, al quale rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018, è il Dott. Michele Tixi, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

I dati forniti saranno trattati per le finalità previste dalla normativa anticorruzione in conformità alla L. 190/2012, al D.Lgs. 165/2001, alla L. 179/2017 e dalle relative disposizioni di attuazione.